

L'ISTITUTO DI RIADATTAMENTO SOCIALE.
ESAME CRITICO ED ORIENTAMENTI INNOVATIVI (*)

1. - *Gli stabilimenti di riadattamento sociale nella sistematica del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena*

Gli art. 227 e seguenti del vigente Regolamento per gli stabilimenti di prevenzione e di pena contemplano un particolare tipo di stabilimenti: quelli di riadattamento sociale. Essi sono classificati fra gli stabilimenti «speciali» per l'esecuzione delle pene, elencati nell'art. 24, giusta la rigorosa sistematica del Regolamento, che prevede una serie ben definita di stabilimenti dal regime diverso per provvedere alla differenziazione del trattamento nei riguardi delle diverse categorie di detenuti.

Il criterio della specializzazione degli stabilimenti, se soddisfa esigenze razionali di armonia giuridica, non ha dato, in pratica, risultati cospicui, soprattutto perchè l'elaborazione di quel testo normativo non fu preceduta da una conveniente sperimentazione e si pensò di poter classificare gl'istituti in maniera tassativa ed aprioristica, senza un'adeguata conoscenza dei metodi tecnici più idonei al trattamento delle varie categorie di detenuti e dei criteri di raggruppamento di costoro, più opportuni a favorirne il trattamento differenziale.

Per di più, la classificazione degli istituti di pena non fu compiuta con una prospettiva unitaria, ma sulla base di elementi eterogenei: così si è tenuto conto sia della qualificazione giuridica dei soggetti che gli istituti avrebbero dovuto accogliere (come avviene nella previsione degli stabilimenti per delinquenti abituali, professionali e per tendenza), sia delle condizioni fisiche e mentali (come è per le case per minorati fisici e psichici e per i sanatori), sia dell'età giovanile (come per gl'istituti destinati ai minori), sia della condotta disciplinare (come per le case di punizione), sia infine del grado di recupero sociale (è appunto il caso degl'istituti di cui ci occupiamo). Queste critiche non intendono far torto alla saggezza dei compilatori del Regolamento, i quali disciplinarono la materia quando le tecniche di trattamento non erano abbastanza sviluppate e nella concezione della pena aveva

(*) Da *Rassegna Studi Penit.* novembre-dicembre 1961.

un peso preponderante l'aspetto afflittivo. Ma non si può negare che, alla luce delle vedute moderne, altra cosa è l'organizzazione di un particolare regime sanitario o disciplinare, altra l'attuazione di un trattamento rivolto al recupero sociale del detenuto e quindi la riduzione ad unico comune denominatore di tanti svariati aspetti delle funzioni degli stabilimenti penitenziari è opera paragonabile alla mitica fatica di Sisifo.

D'altra parte, la previsione tipica degli stabilimenti di riadattamento sociale fa sorgere un grave equivoco: quello che negli stabilimenti non contrassegnati da tale etichetta il trattamento dei condannati non abbia la precipua funzione di migliorarne le tendenze o gli atteggiamenti, sì da renderli più adatti a comportarsi nella vita sociale secondo le molteplici norme che ne regolano l'andamento.

Bisogna dare atto che non fu questo l'intento degli autori del Regolamento, i quali anzi si mostrarono abbastanza sensibili alla funzione risocializzatrice della pena nella fase dell'esecuzione, anche se non enunciarono precisi canoni al riguardo.

2. — *Requisiti e condizioni per l'ammissione del condannato ad uno stabilimento di riadattamento sociale*

L'istituto di riadattamento sociale è adibito ad accogliere i condannati a lunghe pene detentive (di durata superiore ai cinque anni) nel periodo conclusivo dell'esecuzione (cioè quando sia trascorso almeno un terzo della pena per i condannati primari, la metà per i recidivi e sempre che la misura residua non superi gli otto anni) con la finalità di «consolidare e far progredire in costoro le doti di socievolezza, che già manifestarono nei precedenti stabilimenti, per preparare i condannati al ritorno alla vita libera» (art. 228). Condizioni indispensabili sono la buona condotta, serbata per almeno tre anni e l'assenza di pericolosità legale. L'ammissione al detto istituto è subordinata alla deliberazione del giudice di sorveglianza, così come la revoca del beneficio (art. 227 e 230).

Non si può fare a meno di rilevare che gli anzidetti requisiti sono determinati con criteri che non soddisfano affatto gli attuali orientamenti penitenziari. Il criterio della buona condotta, cioè del contegno esteriore del detenuto nella vita d'internato, non presenta agli occhi dei moderni penitenziaristi quella decisiva rilevanza che le si attribuiva in passato, essendosi compreso che un atteggiamento «conformista» del detenuto non è sempre indice di sincera adesione alle regole di vita, potendo essere determinato da pericolosa ipocrisia o da fiacchezza spirituale. La buona condotta è, inoltre, presa in considerazione in base a una valutazione formale: l'essere stato il soggetto qualificato «buono» nei giudizi semestrali (art. 173), per

almeno un triennio. Anche la condizione della inesistenza di pericolosità sociale è legata a un dato di mera forma: la mancata applicazione, allo stato, di una misura di sicurezza (il che, per altro, non esclude la possibilità di un'applicazione successiva, nei casi indicati dall'art. 109 cpv. cod. pen.).

Anche sulla utilità dell'intervento deliberativo del giudice di sorveglianza si possono esprimere delle riserve, non sembrando del tutto necessario il condizionare alla decisione del magistrato il passaggio del condannato da uno stabilimento ad un altro in ciò che dovrebbe rappresentare una normale evoluzione del trattamento. Un approfondito sviluppo di quest'argomento involgerebbe problemi di carattere generale sulle attribuzioni del giudice di sorveglianza nella direzione del trattamento penitenziario. In questa sede, si reputa soltanto di segnalare gl'inconvenienti pratici che derivano dal gran numero degli uffici di sorveglianza e dalla mancanza di collegamenti fra essi, dalla qual cosa deriva che i vari giudici, operando con l'autonomia spettante all'autorità giudiziaria, adottino criteri diversi nell'ammissione dei condannati agli stabilimenti di riadattamento sociale, con la conseguenza di far affluire a tali istituti soggetti con differenti caratteristiche di personalità.

3. — *L'attuale organizzazione degli stabilimenti di riadattamento sociale*

L'imperfetta definizione delle linee dell'istituto sul piano normativo ha rappresentato senza dubbio una premessa sfavorevole per la sua attuazione da parte dell'Amministrazione penitenziaria.

La preoccupazione di creare uno stabilimento tipico indusse inizialmente a concentrare gli sforzi per la specializzazione di un solo istituto penitenziario: quello di Orvieto. Per molti anni, questo fu l'unico stabilimento adibito a rieducare i detenuti riadattandi, finché si provvide — nel 1958 — a costituire una sezione speciale presso la casa di lavoro all'aperto di Gorgona, allo scopo di trovare una possibilità di sbocco per quei detenuti che non dovevano essere distolti dai lavori agricoli.

Questa scarsità numerica degli stabilimenti è stata origine di notevoli inconvenienti per lo sviluppo di un trattamento degno della impegnativa denominazione di «riadattamento sociale». Infatti, in primo luogo è avvenuto che sono confluiti, per molto tempo in un solo istituto e successivamente in due, soggetti provenienti da tutti gli altri stabilimenti penali d'Italia e, per necessità di cose, tanto diversi tra loro: giovani ed anziani, sani e tarati fisicamente, di differenti livelli intellettuale e culturale, addestrati a professioni e mestieri diversi. In secondo luogo, si è finito con il tener lontana la massima parte dei riadattandi dalle sedi dove ognuno aveva il centro

dei propri affetti e dei propri interessi proprio nell'ultima fase della detenzione, che dovrebbe servire come ponte di passaggio al rientro nella società libera.

Neanche l'ubicazione dei due stabilimenti appare felice per l'assolvimento delle funzioni che vi debbono essere svolte. Per la preparazione al ritorno in libertà, sarebbe stata molto utile la scelta di centri urbani dotati di buone scuole professionali, di attivi ambienti culturali, di molteplici aziende industriali, agricole e commerciali ed anche di notevoli risorse assistenziali, sì da poter trovare istruttori qualificati e procurare sbocchi di lavoro ed altri aiuti morali e materiali ai liberandi bisognosi. Tutto ciò manca in località come Orvieto e Gorgona e le direzioni degli istituti devono contare soltanto sulle risorse interne per la specifica opera rieducativa da compiere nei riguardi dei riadattandi.

L'organizzazione dei detti istituti non differisce sostanzialmente da quella degli altri stabilimenti penitenziari. Per il trattamento, non è prevista alcuna metodologia particolare; le attività lavorative, educative ed addestrative non sono diverse nella loro struttura da quelle che si svolgono in tutte le case penali (opifici artigianali, scuole di livello elementare, corsi professionali, conferenze e attività ricreative) e non vi è personale specializzato: soltanto negli ultimi anni è stato messo in funzione un inizio di servizio sociale, analogo a quello istituito sperimentalmente in alcuni dei principali stabilimenti ordinari. Anche la documentazione relativa ai dati personali dei detenuti, al loro comportamento, ai loro progressi sulla via dell'emenda e del recupero sociale è quella prescritta per gli altri istituti di pena (cartella biografica ed annotazioni nei registri indicati nella tabella P allegata al Regolamento).

Alla originalità della concezione dell'istituto non ha corrisposto, quindi, sul piano amministrativo un adeguato programma di realizzazioni che valesse a correggerne gli errori d'impostazione e non è possibile esprimere un giudizio complessivo favorevole.

4. — *Differenziazione del trattamento nell'ultima fase della esecuzione delle pene detentive*

L'esito negativo dell'esperienza fatta consiglia di riesaminare i termini della questione riguardante il trattamento dei condannati nella fase terminale della esecuzione.

Il primo quesito che si presenta è se sia opportuno o addirittura necessario, e fino a qual punto, organizzare un trattamento particolare per l'ultima fase della espiazione della pena. Ad esso non si può rispondere in maniera generale ed in termini assoluti. Bisogna anzitutto distinguere fra le pene di una certa durata e quelle brevi. Per

queste ultime non è il caso di elaborare un complesso programma rieducativo, articolato in più fasi, poichè occorrono molti e molti mesi di azione intensa per poter sperare di ottenere benefiche modificazioni nella personalità di un individuo adulto che non sia in grado di dominare adeguatamente gl'impulsi criminosi. Quando invece la durata della pena eccede un certo limite, occorre non soltanto formulare un accurato programma di trattamento, ma suddividerlo in fasi distinte, poichè all'inizio della espiazione conviene pensare a far accettare al condannato il regime penitenziario e prepararlo, poi, al ritorno nella società libera, soprattutto nel periodo finale: periodo in cui bisogna, fra l'altro, preoccuparsi di combattere gli effetti negativi della detenzione. Si consideri che chi è costretto per anni a condurre una vita regolata dagli altri non può coltivare sufficientemente lo spirito di iniziativa e, per di più, non trovandosi esposto all'urto di molte delle forze stimolatrici che si sprigionano dal libero andamento della convivenza sociale, finisce col ridurre la propria capacità di controllarle e di reggere alla loro pressione. E ciò per non parlare delle cattive abitudini che possono stratificarsi nella psiche del condannato attraverso una lunga permanenza nell'ambiente penitenziario. In alcuni ordinamenti stranieri, si è ritenuto di ripartire il trattamento dei condannati a pene di una certa durata in fasi, gradualmente più ricche di concessioni e di collegamenti col mondo esterno: questo sistema, detto «progressivo», non può dirsi sperimentato abbastanza ed è stato oggetto di consensi e di critiche. Ma, anche senza voler adottare tale sistema, rimane indiscutibile l'opportunità di prevedere una modificazione del trattamento nell'ultimo periodo dell'esecuzione delle lunghe pene, per una specifica opera di adeguamento dello individuo alla vita che dovrà affrontare dopo la dimissione. Sotto questo quesito, si può concordare con il concetto seguito dall'art. 227 del vigente Regolamento, di prevedere un regime particolare per l'ultimo periodo di detenzione nei confronti dei soli condannati a pene di notevole durata; sebbene non sembri accettabile l'estensione ad otto anni del termine massimo di permanenza nel detto regime, poichè un trattamento peculiare di preparazione al ritorno in libertà non può essere utilmente protratto così a lungo.

5. — *Il riadattamento sociale come obbiettivo del trattamento della generalità dei condannati*

Il secondo quesito che si può proporre è il seguente: è opportuno ammettere ad un trattamento di tal genere soltanto un ristretto gruppo di condannati, a titolo di premio per la buona condotta serbata durante la precedente detenzione, o è il caso di estenderlo a tutti coloro che non risultino refrattari ai benefici sperati? Ci sembra che

basti porre così la domanda per trovare la risposta conveniente. È dovere dello Stato — giuridicamente sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione — dare alla pena un contenuto rieducativo e ciò comporta l'obbligo dell'Amministrazione penitenziaria di fare il possibile per trovare ed applicare i metodi di trattamento più opportuni per il miglioramento di ogni condannato sia nella vita spirituale, sia nelle sue capacità, sia nel suo atteggiamento verso la società. Si può anche dire, da un punto di vista realistico, che proprio quest'ultimo aspetto — l'atteggiamento dell'individuo di fronte alle regole sociali — è quello che deve preoccupare maggiormente gli operatori del trattamento penitenziario, poichè in pratica l'azione rieducativa in tanto può dirsi ben riuscita in quanto l'individuo, all'esito di essa, si mostri rispettoso delle norme fondamentali che sono alla base della convivenza e desideroso di solidarizzare con gli altri consociati. In altri termini, l'obbiettivo più concreto della rieducazione del condannato è costituito dal riadattamento sociale, cioè dalla determinazione in lui di una stabile disposizione ad accettare ed osservare quelle regole che l'esperienza atavica fa generalmente ritenere indispensabili per la sopravvivenza ed il progresso del genere umano. In conseguenza, il riadattamento sociale non può essere concepito oggi come un trattamento di privilegio o comunque speciale, ma è uno degli scopi — il più immediato — dell'esecuzione penitenziaria, che dev'essere perseguito nei confronti di tutti i condannati.

6. — *Sulla opportunità di costituire stabilimenti tipici per il riadattamento sociale*

Un terzo quesito che s'impone è se sia necessario creare degli stabilimenti *sui generis* per l'attuazione del particolare trattamento occorrente per la fase terminale della pena. La risposta sarebbe positiva qualora si rivelassero necessari alla bisogna impianti ed attrezzature speciali o l'impiego di personale altamente qualificato, poichè in tal caso sarebbe certamente meglio creare poche strutture di sicura efficienza anzichè disperdere gli sforzi in una vana pretesa di generalizzazione. Ma non può dirsi che tale proposizione sia vera. Negli altri paesi, anche in quelli che hanno una lunga tradizione di studi e di applicazioni nel campo penitenziario, non si è avvertito il bisogno di ricorrere a speciali metodi scientifici né di porre in uso complessi apprestamenti tecnici per agevolare il ritorno in libertà dei condannati a lunghe pene. Né, dal punto di vista astratto, si scorge l'utilità di elaborare terapie troppo complicate o di preparare ambienti fuori dell'ordinario per il periodo conclusivo della detenzione; ché anzi l'avvicinarsi della dimissione consiglia di creare situazioni ambientali che somiglino quanto più è possibile a quelle della vita libera e ciò

non richiede un grande impegno di mezzi, ma soltanto una intensificazione dei rapporti tra l'interno e l'esterno. In conclusione, non si vede alcuna reale necessità di attrezzare in modo speciale degli stabilimenti per organizzare attività che non possano essere messe in opera normalmente dappertutto.

7. — *Indicazioni metodologiche sul trattamento nell'ultima fase della pena*

L'ultimo quesito — che è praticamente il più importante e che si può articolare in quesiti minori di carattere tecnico — è quello riguardante la metodologia da applicare per il trattamento dei condannati a lunghe pene nella fase finale dell'espiazione. Non pretendiamo certamente di svolgere in questa sede l'intero tema, ma cercheremo di illustrare i criteri essenziali che, a nostro avviso, dovrebbero essere tenuti presenti nella disciplina legislativa ed in quella amministrativa della materia.

Un criterio fondamentale dovrebbe esser dettato dalla considerazione che l'ultima fase della pena è destinata a completare ed a coronare il trattamento svolto in precedenza. Pertanto, l'azione definitiva deve essere fortemente individualizzata, in maniera da dedicare le massime cure a quelle carenze che, nella precedente detenzione, sono apparse più preoccupanti in ciascun soggetto e da sovvenire a quei bisogni che, se insoddisfatti, potrebbero essere di grave ostacolo al definitivo recupero dello stesso. Si tratta, quindi, di un'opera di affinamento e di perfezionamento che non può essere ispirata a criteri astratti e condotta sulla guida di canoni fissi, ma che richiede un accurato adattamento al caso singolo. Bisogna far richiamo a tutti i dettami e suggerimenti della tecnica penitenziaria per indirizzare il trattamento di ognuno nel senso più appropriato, senza il preconcetto di dover obbedire a regole comuni specificamente predisposte per la fase finale della detenzione.

Un criterio indicativo può essere quello di avvicinare, come meglio è possibile, i detenuti all'ambiente nel quale prevedibilmente dovranno reinserirsi all'atto della liberazione. La lontananza del soggetto dalla famiglia d'origine, da quella acquisita e dagli altri gruppi sociali, di origine sana, in cui egli tende ad essere riassorbito, rende più gravido di incognite il suo ritorno in società poichè i rapporti epistolari, le visite saltuarie, le informazioni indirette non bastano a cogliere ed a chiarire i punti di frizione, che, se sviluppati o almeno non ridotti in proporzioni tollerabili, possono rappresentare pericolosi ostacoli alla ripresa di una esistenza ordinata. Quando il detenuto appartiene ad una famiglia o comunque ad un gruppo che possa validamente sostenerlo moralmente, è oltremodo opportuno facilitare i contatti in vista della dimissione e quindi assegnarlo ad uno stabilimento molto vicino

al luogo dove quel gruppo risiede. Nel compito del consolidamento dei rapporti è chiamato a dare un valido contributo il personale di servizio sociale; ma questo non può operare efficacemente ad eccessiva distanza e soltanto l'avvicinamento materiale del detenuto al suo ambiente può permettere un'opera penetrante di indagine e di aiuto.

Altro analogo criterio è quello di cercar di riprodurre, almeno in parte, le condizioni di vita che il soggetto dovrà affrontare dopo la cessazione dello stato di cattività. Sotto questo profilo, un interessante ritrovato appare il regime di semilibertà, che consente al detenuto di frequentare per alcune ore del giorno officine, scuole e altri ambienti di lavoro, di addestramento e d'istruzione all'esterno dello stabilimento di pena. Esso consente al detenuto di sperimentare le sue capacità di normale reazione a talune situazioni della convivenza sociale e alle autorità penitenziarie di sperimentare l'atteggiamento del detenuto. Potrebbero essere utilizzate, all'uopo, le interessanti esperienze fatte di questo caratteristico regime in Francia e in Gran Bretagna.

Un ultimo criterio, di carattere procedurale, ci sembra degno di essere segnalato: quello di svincolare, per quanto possibile, l'adozione del particolare trattamento, applicabile ai detenuti prossimi alla fine della pena, da interventi formali del magistrato o di altre autorità. I giudizi sull'opportunità di ammettere un condannato a quel trattamento, sulla scelta del momento migliore, sulla revoca o sospensione dell'ammissione, sono giudizi essenzialmente tecnici, che debbono essere formulati dagli operatori penitenziari in base alle conoscenze dirette sulle condizioni attuali in cui il soggetto si trova. Il condannato — che per tale sua condizione è affidato alle cure rieducative dell'Amministrazione penitenziaria — deve per primo accettare quei giudizi e non può essere presa in considerazione una sua eventuale pretesa di essere sottoposto ad un regime diverso da quello che i tecnici hanno per lui prescelto. Non è fondata, quindi, la preoccupazione di accordare al condannato delle garanzie per far valere simili pretese, conferendo un potere di controllo ad autorità diverse da quelle penitenziarie o addirittura ammettendo un diritto di reclamo a tali autorità. Come emerge dai precedenti rilievi, il passaggio alla fase finale non dovrebbe essere considerato che come una semplice modificazione di trattamento, non diversa da tante altre che possono essere disposte nel corso della esecuzione della pena. Soltanto quando si tratti di modificazioni comportanti un sostanziale mutamento di regime — come nel caso di concessione della liberazione condizionale e forse in quello dell'ammissione alla semilibertà — può essere giustificato l'intervento di altra autorità, in quanto occorre ispirarsi non solo a vedute tecniche sulla idoneità del condannato a trarne benefici per il suo recupero definitivo, ma anche ad altri criteri che sfuggono al penitenziarista: la reazione dell'opinione pubblica, la sicurezza e l'ordine della collettività, l'influenza sulla efficacia intimidativa generale della pena.